

**SETTORE INFORMATICO.
PATTO DI NON CONCORRENZA – REQUISITI E IPOTESI DI NULLITA'**

L'ingegner XXXXXXXXXXXX, neolaureato, ingegnere con alle spalle un contratto di formazione lavoro della durata di mesi - ed avente ad oggetto - sottoponeva il proprio curriculum lavorativo a DITTA XXXXXXXX che manifesta interesse all'assunzione.

La società intendeva inserire il dipendente nell'uso e nell'applicazione di tecnologie relative ad un determinato linguaggio informatico.

L'Ingegnere XXXXXXXX aveva sino a quel momento operato in un campo diverso e per tale motivo, la ditta XXXXX, dal momento che questi aveva manifestato il suo interesse per la proposta, decideva di avviarlo ad uno specifico corso a carattere specialistico che comportava l'acquisizione della conoscenza del sistema "software" denominato xxxxxxxx.

Poiché il corso comportava per la ditta un rilevante investimento economico ed esso inoltre dotava il lavoratore di una professionalità in un ambito strategico, si pensò di abbinare stipula del contratto, avvio al corso con la sottoscrizione di un patto di non concorrenza.

Il corrispettivo per il patto di non concorrenza era di Lire 100.000.- da corrispondersi nel corso della validità dello stesso, nell'ambito del rapporto di lavoro ed in ulteriori Lire 200.000.- mensili da corrispondersi a rapporto di lavoro risolto qualora il patto fosse ancora in vigore.

Si voleva in tal modo limitare la pattuizione ai primi 24 mesi del rapporto con operatività della medesima nel caso in cui il recesso fosse avvenuto in tale termine.

Trascorsi i 24 mesi di lavoro, il patto sarebbe stato eventualmente ridiscusso, oppure il dipendente avrebbe potuto liberarsi del medesimo.

Nel corso dei 24 mesi, il ricorrente, anziché attendere la scadenza degli stessi, trovandosi ad operare presso diversi progetti con capocommessa la XXXXXXXXXXXX leader nel settore XXXXX che intratteneva rapporti di lavoro con XXXXXXXX, presso gli opportuni accordi con tale ditta rassegnava le dimissioni da XXXXXXXX iniziando a lavorare per SIC che iniziava ad utilizzare direttamente il XXXXXXXX i presso le commesse.

La condotta così attuata provocava a XXXXX i pregiudizi già evidenziati.

La condotta attuata dall'Ing. XXXXX nel corso del rapporto di lavoro e successivamente alla risoluzione dello stesso comporta in primis quale presupposto ed antecedente necessario la violazione dell'art. 2105 del codice civile. Esso poi determina la violazione del patto sottoscritto ed intercorso tra le parti ex art. 2125 del codice civile.

La difesa del dipendente in questione fornendo una visione volutamente disarticolata dei vari elementi che connotano il patto di non concorrenza insiste per la sua nullità.

L'estensione dell'oggetto del patto, la sua dimensione territoriale, il compenso pattuito, sono oggetto di separato esame da parte della difesa dell'Ing. XXXXXXXX, che propende per la nullità del patto di non concorrenza.

Si sostiene che l'oggetto del patto impedirebbe all'Ing. XXXXXXXX un proficuo utilizzo della sua professionalità. Si ritiene che l'estensione territoriale comprima in maniera irrimediabile le sue possibilità di occupazione. Si valuta il compenso come del tutto irrisorio rispetto al sacrificio professionale imposto al dipendente.

Ritiene questa difesa che il caso in esame per trovare soluzione debba passare attraverso un esame generale di congruità. Tale giudizio per essere concreto deve tenere presenti: la misura della retribuzione, l'estensione territoriale ed oggettiva del divieto, la professionalità del dipendente (Tribunale Milano 16.6.99 Il Lavoro nella Giurisprudenza n. 10/99, 979).

Si tratta a questo punto di valutare il caso concreto in tutti i suoi aspetti, per verificare se sia stato o meno raggiunto quell'equo contemperamento dei due differenti e contrapposti interessi di cui sono titolari, rispettivamente il datore di lavoro e l'ex dipendente (Pretura di Montebelluna 31.3.1989 in Or. Giur. Lav. 1989, 990).

L'esame dei singoli aspetti che costituiscono gli elementi contrattuali del patto, suggeriscono infatti un esame non solo evolutivo, ma raffrontato degli stessi.

L'oggetto del patto è limitato ad una tecnica di linguaggio informatico, per tale motivo il limite territoriale non è tale da impedire l'esplicarsi della concreta professionalità della S.C. ha ritenuto la nullità del patto, solo, laddove l'onere imposto sia tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne

compromettono la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita (Cass. Sez. Lav. 2.5.2000 n. 5477 e Cass. 19.4.2002 n. 5698).

Va considerato, altresì che la professionalità del lavoratore non può essere identificata in relazione allo specifico settore XXXXXX ma vada posta in relazione nel nucleo significativo e generale della professionalità del lavoratore (Cass. 3.12.2001 n. 15253).

L'estensione territoriale del patto, va pertanto raffrontata con l'ampiezza dell'oggetto inibito dal patto.

L'Ing. XXXXXXXXXXXX nonostante l'inibizione del linguaggio XXXX può esercitare ovunque nei residui linguaggi ed attività, la propria opera di programmatore informatico.

In caso simile, la giurisprudenza (Tribunale Milano 16.12.1994) ha ritenuto che "è giustificata e non viola il limite d'estensione territoriale di cui all'art. 2125, l'estensione a tutta l'Italia del patto di non concorrenza avente per oggetto il divieto di produrre un articolo specifico e particolare da non impedire o comunque limitare in maniera eccessiva l'attività economica e lavorativa del soggetto obbligato". Nel senso di non consentire l'identificazione in termini spaziali o quantitativi dei limiti di oggetto e di luogo, al fine di verificare la nullità del patto (Cassazione Sez. Lavoro 26.11.1994 n. 10062) che ha ritenuto che "L'art. 2125, richiede che siano determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo, ma non fornisce indicazioni sulla loro estensione. Esse devono ricavarsi dalla ratio della previsione di nullità, palesemente intesa ad assicurare al prestatore di lavoro un margine di attività idonea a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita propria e della famiglia."

Resta da esaminare la questione relativa al compenso che non può essere esaminata prescindendo dalle considerazioni sopra esposte e deve comunque tener conto di tutti gli aspetti connessi al contratto di lavoro.

Non vi è dubbio che il patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 del codice civile s'inserisce nel sinallagma contrattuale che caratterizza il contratto di lavoro. Un tanto è affermato dalla S.C. Cass. 2.3.1988 che ha stabilito che "Il patto di non concorrenza quale disciplinato dall'art. 2125, si configura come un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale, il datore di lavoro, si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore."

Su tale base collegheremo la dimensione del corrispettivo pattuito con tutti gli elementi afferenti il contratto di lavoro.

Precisiamo però in primo luogo che l'importo erogato mensilmente a fronte del patto di non concorrenza non ammonta a Lire 100.000.- mensili, ma esso si completa con ulteriori Lire 200.000.- che vengono corrisposte una volta cessato il rapporto di lavoro, per tutta la durata del patto.

Non vi è dubbio che tali importi vadano assommati in quanto riconducibili al patto di non concorrenza. Ben potendo il corrispettivo essere versato anche in altri momenti del rapporto di lavoro.

"Il corrispettivo per il patto di non concorrenza non deve necessariamente consistere in una somma da versare al termine del rapporto, in quanto l'art. 2125 del codice civile, ferma la necessaria proporzionalità di tale compenso, lascia totale libertà alle parti sulle modalità di corresponsione". (Pret. Milano 22.2.1999 in Riv. Ital. Dir. Lav. 2000, II, 329 con nota di Paolucci).

Non riveste pregio in proposito l'osservazione avversaria in base alla quale XXXXXX, alla cessazione del rapporto, potrebbe agevolmente recedere dal patto rendendo così impossibile tale ulteriore erogazione. Va, in primo luogo notato come in tal caso, il lavoratore il cui patto di non concorrenza viene meno, con la cessazione del rapporto, fruisce comunque dell'importo mensile di Lire 100.000.- a fronte di un sacrificio inesistente.

Ma in ogni caso, se la facoltà di recesso unilaterale è nulla come sostiene controparte, ma non comporta la nullità del patto di non concorrenza, derivandone solo l'irrilevanza (Corte d'Appello di Milano 12.4.2001).

Chiarito un tanto valuteremo se la somma di Lire 300.000.- mensili costituisca alla luce dell'intera dinamica del rapporto di lavoro e del connesso patto di non concorrenza, rappresenti un compenso manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto, tale da comportare la nullità del patto (Cass. Sez. Lavoro 26.11.1994 n. 10062).

Rileviamo in proposito quanto segue:

Il patto di non concorrenza ha una durata molto limitata nel tempo, sia come durata ed impegno nel corso del rapporto, sia come efficacia al termine dello stesso. Come previsto all'art. 9 del documento sottoscritto dalle parti, il patto è rinnovabile nel corso del rapporto di lavoro ogni 24 mesi, ciò significa che la cifra di partenza è soggetto a nuova pattuizione ogni 2 anni ed al conseguente aggiornamento.

E così normale che allo sviluppo professionale dei dipendenti consegua un incremento del corrispettivo.

L'Ing. XXXXXXXXXXXX , certo non per colpa di XXXXX , non ha fruito di tale incremento.

Anche la durata del patto di non concorrenza è particolarmente limitata in quanto circoscritta ad un limite di ben 18 mesi inferiore ai dettami di legge.

L'Ing. XXXXXXXX invece, ha fruito, di un valido e costoso corso di formazione che gli ha XXXXXXXX permesso di apprendere il sistema XXXX e di acquisire una professionalità di tutto rilievo per un neo laureato.

La formazione ricevuta da XXXXXXXX senza onere alcuno, s'inserisce nell'ambito del contratto di lavoro e del patto di non concorrenza in funzione imprescindibile.

Di essa come di altri elementi già emozionati si dovrà tener conto nella valutazione dell'asserita manifesta incongruità della cifra pattuita.

Per tutti i motivi sin qui indicati, si ritiene del tutto valido ed efficace il patto di prova stipulato dall'Ing. XXXXXXXXXXXX.